NORME IN MATERIA DI SERVIZI DELL'IMPIEGO, DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 29

I limiti temporali degli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni nonche' del trattamento speciale di disoccupazione, previsti dal presente decreto, si applicano anche ai trattamenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Nei casi di cui al precedente comma e' ammessa la concessione di ulteriori proroghe nel limite massimo di tre mesi per gli interventi ordinari e di sei mesi per gli interventi straordinari e per i trattamenti speciali di disoccupazione. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche alle richieste relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali non sono stati emanati i relativi provvedimenti.

Versione in vigore dal 16 dicembre 1979, non più in vigore dal 14 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilita' dei lavoratori e di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624
Titolo	IV — Norme finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-servizi-dell-impiego-di-mobilita-dei-lavoratori-e/art-29/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it